



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 45 del 12 / 03 / 2021

OGGETTO: Incarico di assistenza stragiudiziale per parere pro-veritate in materia di adeguamento corrispettivo rapporto lavoro autonomo.

DIREZIONE GENERALE		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Responsabile	<i>Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini</i>	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*", che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;

RICHIAMATI l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l'art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna;

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d'atto della D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini;

PRESO ATTO che il Dirigente degli Affari Generali e Legali, funzionario competente alla formulazione della proposta del presente atto deliberativo, ha dichiarato la presenza di una situazione di conflitto di interessi (cfr comunicazione del 9 marzo 2021 agli atti) con conseguente dovere di astensione dalla trattazione della pratica, ai sensi delle vigenti Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR 62/2013, art.6 commi 2 e 7;

ATTESO che la Direzione Commissariale ha, comunque, necessità di valutare quale sia la portata delle vigenti disposizioni normative in ordine alle ipotesi di vacanza di Direzione Aziendale, peraltro già verificatasi in Azienda, nella prospettiva di assicurare la corretta interpretazione e applicazione delle norme vigenti in materia le quali possono dare adito a interpretazioni non univoche;

EVIDENZIATO che la problematica in particolare attiene al trattamento economico da corrispondersi al soggetto che, nell'ipotesi di "vacanza" dell'incarico di Direttore Generale, ne esercita in toto le funzioni, in relazione alle disposizioni statali (D. Lgs. 502/1992, artt. 3 e seguenti) e regionali in materia, ovvero sia valutare se allo stesso compete il trattamento economico corrispondente alla funzione di Direttore Generale esercitata;

FATTO PRESENTE che in relazione alla fattispecie in parola (svolgimento di funzione vicaria di Direttore Amministrativo) le disposizioni in tema di vacanza dell'incarico contenute nell'art. 3, comma 6 del D. Lgs. 502/92 e seguenti, nulla dispongono circa la misura della retribuzione dovuta;

RAMMENTATO che le disposizioni normative in tema di lavoro subordinato appaiono orientate a riconoscere una corrispondenza tra funzioni svolte e retribuzione lasciando

intendere che le stesse potrebbero pertanto essere espressione di un principio di portata generale applicabile anche ai rapporti di lavoro autonomo che qui ci occupa;

RITENUTO comunque che sull'argomento, a parere della direzione commissariale sia opportuna una valutazione approfondita e qualificata che possa correttamente orientare l'Ente, anche per il futuro, e pertanto sia necessario acquisire apposito parere legale "pro veritate" da parte di un soggetto di adeguato profilo professionale in materia, posto che i servizi aziendali non sono organizzati mediante la strutturazione di apposito ufficio legale cui affidare la valutazione consulenziale in argomento, attesa anche la situazione di conflitto d'interessi in capo al Dirigente dell'Ufficio preposto alla gestione delle problematiche legali ;

DATO ATTO della necessità da parte della Direzione Generale di identificare un professionista legale esterno, attingendo dall'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio dell'ATS Sardegna approvato con delibera del Direttore Generale ATS n.1331 del 28/12/2017;

VISTA la nota mail del 16.02.2021 del Commissario Straordinario - agli atti del procedimento – di individuazione tra i professionisti iscritti nell'elenco degli avvocati esterni ammessi al patrocinio di ATS Sardegna, dell'Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu, cultore altamente esperto nella materia oggetto del parere de quo;

RICHIAMATA la nota mail del 24.02.2021 – prot. PG/2021/1815 del 25.02.2021 – a firma del Responsabile del Servizio Legale ATS SARDEGNA, con cui si conferma il regolare inserimento dell'avv. Mastinu nell'elenco degli avvocati esterni dell'azienda ATS, tutt'ora vigente;

VERIFICATO che secondo la sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 2730 dell'11.5.2012- tutt'ora attuale- l'affidamento di un singolo incarico occasionato da puntuali esigenze di tutela dell'Amministrazione non rientra nella nozione di appalto trattandosi di un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di evidenza pubblica;

VERIFICATA, altresì, la posizione espressa da ANAC nelle Linee guida n.12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, peraltro non vincolanti, approvate con la delibera 24 ottobre 2018 secondo cui:

- l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del D. Lgs 50/2016 (contratti esclusi);
- rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite nonché i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale purché in presenza di «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di tale procedimento.
- l'affidamento dei servizi legali costituisce invece appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);



- è possibile l'affidamento diretto a un determinato professionista di un incarico legale rientrante in quelli di cui all'art.17 " in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre", e in caso "di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.
- i servizi di consulenza di cui all'Allegato IX, di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all'Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», pertanto se di valore inferiore a € 75.000 , mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 del d.l. 76/2020 convertito con legge 120/2020;

RITENUTO che l'affidamento dell'incarico legale in questione si configura come affidamento rientrante tra gli incarichi di cui all'art.17 del d.lgs. 50/2016, in quanto è possibile ipotizzare un probabile sbocco nella sede giudiziaria dei profili problematici trattati, nell'ipotesi di una valutazione negativa in ordine al diritto al riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva rispetto alla funzione esercitata con conseguente pretesa restitutoria dell'ente nei confronti del percettore;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono gli estremi per l'affidamento diretto ad un professionista sia in ragione della particolare complessità e novità delle questioni giuridiche oggetto dell'assistenza stragiudiziale, sia alla luce dei principi espressi dalla Quinta Sezione della Corte di Giustizia nella pronuncia interpretativa ed integrativa del diritto nazionale n. 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 in cui si legge che gli incarichi legali ai sensi dell'art.10, lett.d), I e II della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi di cui all'art.17, lett. d) del d.lgs 50/2016, sono esclusi dalla normativa appaltistica perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente caratterizzato dalla massima riservatezza";

RITENUTO, alla luce di quanto precede che per l'affidamento dell'incarico legale l'amministrazione potrà applicare i principi di cui all'art. 4 del d.lg.50/2016, a cui rinvia l'art.17 del medesimo d.lgs.50/2016, motivando adeguatamente (principio di trasparenza) la competenza del professionista in considerazione dell'incarico da svolgere (principi di efficacia, proporzionalità), la congruità dell'ammontare complessivo del compenso richiesto alla luce del DM 10 marzo 2014 n.55 riguardante i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense(principio di economicità), nonché dando adeguata pubblicità dell'incarico conferito (principio di pubblicità), assicurando così il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, pur nell'esercizio della facoltà di affidamento diretto fondata sull'intuitu personae (cfr. parere del CNF del 15 dicembre 2017 sullo schema ANAC di Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali);

VISTI:

- il curriculum vitae dell'Avv. Enrico Maria Mastinu, professionista individuato dalla Direzione Commissariale per l'espletamento dell'incarico in parola, agli atti



dell'azienda, da cui si evince che lo stesso è iscritto all'albo dei cassazionisti, ha sviluppato una consolidata esperienza nei settori del diritto e che pertanto il profilo professionale risulta adeguato rispetto ai temi oggetto dell'attività di assistenza stragiudiziale richiesta;

- che l'Avv. Mastinu, interpellato in tal senso, ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico in parola presentando un preventivo di spesa pari a €. 1.654,64 IVA, cpa e spese generali comprese;
- la dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.24 del Codice deontologico forense e art. 42 del d.lgs.50/2016 e del possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale di cui all'art.80 del Codice dei Contratti pubblici per le parti compatibili;

RITENUTO che sia il *curriculum vitae* dell'avv. Mastinu sia il preventivo proposto soddisfino, rispettivamente, i requisiti di esperienza professionale e congruità previsti per quali presupposto per la legittimità dell'affidamento tenuto in particolare conto che il preventivo si rivela congruo in quanto in linea con i valori medi previsti dal vigente tariffario forense di cui al D.M. n.44/2014 e smi e, pertanto conforme al parametro dell'equo compenso stabilito dal d.l. n.148/ 2017, convertito dalla l. 4 dicembre 2017, n.172 a mente del quale il criterio per la valorizzazione delle prestazioni degli avvocati è quello stabilito dai parametri medi fissati nelle tariffe professionali;

Per le motivazioni sopra riportate

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo non potrà esprimere parere in merito al presente provvedimento per evidente situazione di conflitto d'interessi con conseguente dovere di astensione;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

- A. di approvare l'affidamento dell'incarico di assistenza legale stragiudiziale all'Avv. Enrico Maria Mastinu, del Foro di Cagliari nei termini e alle condizioni riportati in narrativa;
- B. di disporre la pubblicazione degli estremi dell'incarico di assistenza stragiudiziale conferito all'Avv. Enrico Maria Mastinu nell'apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente;
- C. di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in €. 1.654,64 (di cui €. 298,38 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell'esercizio anno 2021, come di seguito indicato:

Anno 2021		
Ufficio autorizzativo	UA_AG	UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI
Macro Autorizzazione	1	Macro Autorizzazione
Conto	A514030301	SPESE LEGALI
Centro di Costo	AMM0101	AFFARI GENERALI E LEGALI
Importo IVA inclusa	€ 1.654,64	

- D. di disporre la pubblicazione del solo oggetto del presente atto a tutela della privacy dei soggetti coinvolti presso l'Albo Pretorio *on-line* aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio *on-line* dell'AREUS dal 12/03/2021 al 27/03/2021

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo

Il Delegato Dott.